

	<p>Istituto Comprensivo Statale “ T. Valenti” Trevi (Pg) Piazza Garibaldi, 14 Tel.: 0742/78214 – 78295 – fax 0742/332286 pgic809009@istruzione.it – pgic809009@pec.istruzione.it www.scuoletrevi.edu.it C.F.: 82002000543 – Codice Ist.: PGIC809009</p>	
---	--	---

- Al Sito web dell'IC “T. Valenti” - Trevi
- Ai Genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado
- Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
- Ai Coordinatori di Classe

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Sec. 1° grado

L' art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" e la C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 affermano che ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Alla luce di tale normativa, si riporta un prospetto che indica il monte ore annuale e le ore di assenze consentite perché l'anno scolastico in corso sia valido.

	Monte ore annuale	Ore assenze consentite
- CORSO NORMALE	990	248
- CORSO INDIRIZZO MUSICALE	1056	264

Il mancato conseguimento del limite di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

L'art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" e la C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 prevedono, inoltre, che Istituzioni Scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite stabilito per la validità dell'anno scolastico. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei Docenti, ha stabilito che le deroghe al limite delle assenze sono possibili solo nei seguenti casi:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. partecipazione a laboratori riabilitativi organizzati dalle Usi
4. gravi e documentati motivi di famiglia (documentati dai servizi sociali);
5. partecipazione documentata a concorsi e/o manifestazioni musicali per gli alunni di strumento;
6. partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate dal CONI;
7. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, contemporaneamente ad uno dei casi sopra riportati.

I genitori sono invitati a compilare le giustificazioni in modo tale che la motivazione dell'assenza del proprio figlio sia precisa e non generica.


Dirigente Scolastico
Simona Perugini